



Sen. Leopoldo Di Girolamo
Sindaco

OGGETTO: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata “Canta e Ricantamaggio” nell’ambito della celebrazione del Cantamaggio Ternano ed. 2016.

- **Alla Prefettura di Terni**
Viale della Stazione - TERNI
- **Alla Questura**
Via Antiochia - TERNI
- **Al Comando Provinciale Carabinieri**
Via L. Radice - TERNI
- **Al Comando Provinciale Guardia di Finanza**
Via Bramante n. 45 - TERNI
- **Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni**
Via Filippo Turati, 16 - TERNI
- **Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni**
Viale della Stazione - TERNI
- **Alla USL Umbria 2**
Via Bramante - TERNI
- **All’ A.S.M. Terni S.p.A.**
Strada di Maratta Bassa - TERNI
- **Alla Direzione Polizia Municipale**
SEDE
- **Al Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio**
SEDE
- **Al Dipartimento Sviluppo**
SEDE
- **Alla Confcommercio**
•
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI
- **Alla Confesercenti**
Via Carrara n. 15 TERNI

- **Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 – TERNI**
- **Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9– TERNI**
- **Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I– TERNI**
- **Alla Confapi
Via Manara, 6,– TERNI**
- **Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A – TERNI**

IL SINDACO

premesse che:

- in data 30.04.2016 è previsto lo svolgimento degli eventi legati al tradizionale Cantamaggio Ternano per l'anno 2016, oggetto della deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20.04.2016 (Cantamaggio 2016 – Atto di Indirizzo);
- in occasione delle precedenti edizioni di tale manifestazione si è registrato un considerevole afflusso di pubblico, quantificabile in decine di migliaia di persone, che si sono riversate sino a tarda ora in particolare nel centro urbano;
- l'imponenza dell'afflusso registrato comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da temperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;
- non risultano ricorrere disposizioni recanti il divieto stabilito nella parte dispositiva del presente atto;

visto:

- l'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.M. 5.08.2008;
- l'art. 650 c.p.;

ORDINA

I. nei seguenti orari e date:

dalle ore 21.00 del giorno sabato 30 aprile fino alle ore 03.00 del giorno domenica 1° maggio 2016,

è vietata:

- a) la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro;
 - b) la detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro.
2. Il divieto di cui al precedente punto 1. si applica con riferimento all'area interessata dall'evento di cui in premessa, oltreché a quelle prospicienti, e quindi all'area ricompresa tra i seguenti toponimi: Via Carducci, Viale Porta Sant'Angelo, Via G. Borsi, Via Battisti, Viale T.O. Nobili, Piazza Dante Alighieri, Via C. Dentato, Viale Brin, Viale Campofregoso, Lungonera Savoia, Ponte Romano, Corso del Popolo, Via Lattes, Via Aleardi, Via Prati.
 3. Nella precitata area interessata dall'evento la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente a condizione che:
 - a) la stessa avvenga all'interno dei locali di esercizio di attività regolarmente legittimate;
 - b) nel caso di somministrazione all'esterno di tali attività, la medesima venga esercitata presso le rispettive pertinenze esterne, purché regolarmente autorizzate laddove ubicate su suolo pubblico e in conformità ad ogni vigente disposizione in materia, esclusivamente tramite servizio assistito al tavolo;
 - c) in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) è fatto obbligo a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro a tal fine utilizzati.
 4. Fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei).
 5. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.
 6. La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
 7. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
 8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO
(*Sen. Leopoldo Di Girolamo*)